

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SOCIETA' ITALIANA DI EMATOLOGIA SPERIMENTALE"

PARTE PRIMA: GENERALITA'

ARTICOLO 1: Denominazione, sede e durata

1.1) L'Associazione, costituita ex art. 36 cod. civ. e priva di scopo lucrativo, si denomina "SOCIETA' ITALIANA DI EMATOLOGIA SPERIMENTALE", siglabile "SIES". È regolata dall'atto costitutivo, dal presente Statuto nonché da eventuali regolamenti meramente operativi che potranno essere deliberati dal Consiglio direttivo.

1.2) L'Associazione ha sede in Bologna, via de' Poeti 1/7; il cambio di sede nell'ambito dello stesso Comune compete al Presidente e non costituisce modifica statutaria.

1.3) L'Associazione ha durata illimitata. Può essere sciolta in qualunque momento dall'Assemblea dei soci con la presenza ed il voto di almeno 3/4 del numero dei soci stessi ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 22.

ARTICOLO 2: Autonomia e indipendenza

dell'Associazione e dei legali rappresentanti.

2.1) L'Associazione persegue gli scopi, *infra* previsti all'art. 4, in modo autonomo e indipendente.

2.2) L'Associazione non esercita attività imprendi-

toriali né vi partecipa, ad eccezione di quelle svolte nell'ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

2.3) I legali rappresentanti dell'Associazione si attengono ai requisiti di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, al pari di quanto indicato per l'Associazione ai due sovra estesi commi.

ARTICOLO 3: Esclusione di finalità sindacali.

3.1) L'Associazione non attua, né direttamente né indirettamente, la tutela sindacale degli associati essendo ciò espressamente escluso dalle finalità istituzionali come previsto all'infra esteso art. 4.

ARTICOLO 4: Scopo

4.1) L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.

4.2) L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere gli studi e l'attività scientifica nel settore della Ematologia Sperimentale, con particolare riguardo alle sperimentazioni sugli aspetti molecolari, genetici, funzionali, morfologici, strutturali e metabolici relativi alla emopoiesi e linfopoiesi sia in riferimento a soggetti sani sia in riferimento a soggetti portatori di patologie;

- promuovere le relazioni, nazionali e internazionali, anche con i cultori delle varie discipline attinenti alla Ematologia Sperimentale per una più proficua valorizzazione delle iniziative e dei risultati scientifici e/o culturali;

- promuovere e svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti dei soci, nonché in generale nei confronti di medici, tecnici, infermieri, data manager e bioinformatici e altri operatori sanitari, associazioni di pazienti, predisponendo programmi annuali di attività formativa anche nell'ambito del programma ECM;

- collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri Enti e istituzioni sanitarie pubbliche e private;

- elaborare linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M promuovendo trials di studio, ricerche scientifiche finalizzate a rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici.

4.3) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per

natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

4.4) L'Associazione può associarsi o concludere degli accordi con altre società scientifiche o associazioni tecnico scientifiche appartenenti alla medesima specializzazione o disciplina affine, area o settore di esercizio professionale. Tali accordi e/o collaborazioni potranno perseguire anche il solo fine di assicurare a SIES la rappresentanza nell'intero territorio nazionale ed anche una maggiore rappresentatività nella specializzazione o disciplina, area o settore di riferimento.

ARTICOLO 5: Soci

5.1) L'Associazione si compone di: a) soci effettivi ordinari; b) soci onorari.

5.2) Per essere soci effettivi ordinari occorrono i seguenti requisiti: a) laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche, biotecnologiche, infermieristica o chimico farmaceutiche; b) per i laureati in medicina e chirurgia, la specializzazione - già perfezionata o ancora in corso - in ematologia, oppure in materie attinenti quali, in via esemplificativa: oncologia, medicina interna, genetica, ecc.. e l'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi; c) per tutti, lo svolgimento effettivo di attività profes-

sionale presso qualsiasi Struttura pubblica o privata, anche in regime libero professionale nel settore ematologico, seppur non in via esclusiva.

5.3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5.4) Spetta al socio l'elettorato attivo, senza limitazione alcuna. Spetta al socio anche l'elettorato passivo per gli Organi dell'Associazione purché non sussistano conflitti di interesse e purché il socio non abbia subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

5.5) Il socio ordinario è ammesso su propria domanda scritta nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.2) e dichiara la propria indipendenza nonché l'assenza di conflitto di interessi in caso di candidatura per gli organi dell'Associazione. La domanda di iscrizione, corredata da curriculum professionale, deve essere presentata alla Segreteria Scientifica

5.6) L'ammissione dei soci è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'art. 5.2) ed al pagamento della quota associativa annuale.

5.7) Il socio può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del Codice Civile; costituiscono

grave motivo di esclusione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile la perdita dei requisiti di cui all'art. 5.2) ovvero il mancato versamento della quota associativa relativa all'anno solare antecedente, quando sia decorso un mese dalla ricezione del secondo invito ad effettuare il pagamento.

5.8) Il socio non può chiedere la restituzione, anche quando abbia cessato di appartenere alla Associazione, delle quote associative e degli eventuali contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile e la quota non è rivalutabile.

5.9) Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal Libro dei soci; è onere dei soci comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel Libro dei soci, anche il numero di cellulare e il proprio indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

5.10) Il Consiglio direttivo, a propria discrezione, può nominare benemeriti o soci onorari, coloro che, a proprio insindacabile giudizio, hanno acquistato particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo e/o che danno lustro all'Associazione. I Soci onorari non sono tenuti al versamento della quota

associativa e non godono di elettorato attivo né passivo.

ARTICOLO 6: Patrimonio e bilanci

6.1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a)** dalle quote associative versate dai soci;
- b)** dai contributi, oblazioni, liberalità provenienti da persone fisiche e/o giuridiche sia pubbliche che private devoluti per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, con esplicita esclusione di quelli che configurino - direttamente e/o indirettamente - conflitto d'interesse con il S.S.N. e/o con la disciplina del pubblico impiego.

6.2) Costituisce regola inderogabile che le risorse necessarie per svolgere l'attività ECM possano pervenire esclusivamente attraverso l'autofinanziamento, i contributi dei soci e/o degli enti pubblici e/o privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e comunque non in conflitto di interessi.

6.3) L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

6.4) Il bilancio d'esercizio viene predisposto dal Consiglio direttivo ed è composto dallo stato patri-

moniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

6.5) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione ed il risultato economico dell'esercizio.

6.6) Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità dell'Associazione.

6.7) Entro fine aprile è convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio.

6.8) Entro fine dicembre è convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo.

6.9) Il bilancio preventivo è costituito da un conto economico nel quale sono indicati i costi ed i ricavi che si prevede di conseguire nell'esercizio successivo, con allegata una relazione illustrativa.

6.10) Il bilancio preventivo, consuntivo e gli incarichi retribuiti devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale.

PARTE SECONDA: ORDINAMENTO

ARTICOLO 7: Organi

7.1) Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente ed i Vicepresidenti;
- d) il Comitato scientifico;
- e) le Delegazioni regionali.

7.2) È esclusa qualsiasi forma di retribuzione (in denaro o in natura) ai componenti degli organi sociali.

7.3) I componenti degli organi dell'Associazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi in conflitto con quelli dell'Associazione stessa; essi devono dichiarare la loro condizione prima della deliberazione e si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

CAPO I: Assemblea dei Soci

ARTICOLO 8: Competenza dell'Assemblea

8.1) Sono di competenza dell'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) la determinazione della quota associativa per i soci effettivi ordinari;
- c) gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

8.2) Sono di competenza dell'Assemblea elettorale:

a) l'elezione, a scrutinio segreto, dei componenti del Consiglio direttivo;

b) l'elezione, a scrutinio segreto, delle Delegazioni regionali.

8.3) Sono di competenza dell'Assemblea in sede straordinaria:

a) le modificazioni dello Statuto;

b) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione.

ARTICOLO 9: Convocazione dell'Assemblea

9.1) L'Assemblea dei Soci viene convocata ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio direttivo, o ne faccia richiesta scritta motivata almeno un terzo dei soci effettivi ordinari, dal Presidente, con avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può essere anche diverso da quello della sede dell'Associazione, da comunicare ai Soci effettivi ordinari in qualunque modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione (posta ordinaria, cellulare, e-mail, ecc.) e da pubblicare sul sito web dell'Associazione nella parte riservata ai soci, almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

9.2) L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

9.3) Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'Ordine del Giorno, l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione o reso disponibile sul sito internet dell'Associazione.

9.4) L'Assemblea elettorale viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci con l'avviso di convocazione che deve indicare il luogo, il giorno od i giorni, l'ora e lo scopo dell'assemblea, nonché il numero dei candidati da eleggere: l'avviso è trasmesso a tutti i soci effettivi ordinari in qualunque modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione (posta ordinaria, fax, e-mail, ecc.) almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'Assemblea elettorale.

ARTICOLO 10: Costituzione dell'Assemblea

10.1) L'Assemblea dei soci è validamente costituita:

a) per le deliberazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 8.1):

in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei Soci effettivi ordinari, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero di Soci effettivi ordinari presenti;

b) per le modificazioni statutarie:

in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei soci effettivi, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero di Soci effettivi ordinari presenti;

c) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione:

sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei soci effettivi ordinari.

d) per l'Assemblea elettorale se interviene almeno un decimo degli aventi diritto.

10.2) Il socio che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo. Il voto per delega è ammesso solo laddove l'Assemblea preveda la presenza fisica dei soci e la delega sia conferita ad un socio che intervenga fisicamente all'Assemblea e non da remoto, come previsto dal comma che segue.

10.3) L'avviso di convocazione può consentire che l'Assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del Presi-

dente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. L'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

10.4) In ogni caso, il Socio effettivo ordinario per partecipare all'Assemblea, personalmente, da remoto mediante mezzi di telecomunicazione o per delega, deve avere versato la quota associativa per l'anno in corso.

10.5) Il voto per delega è ammesso con il limite di tre deleghe per socio e con il limite ulteriore di cui all'art. 10.2). Il socio delegato deve consegnare alla presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea, le deleghe in suo possesso.

ARTICOLO 11: Presidenza dell'Assemblea

11.1) Assume la presidenza dell'Assemblea dei soci il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci o in mancanza, chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti.

11.2) Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, di regola nella persona del Segretario di cui al successivo articolo 18.1) lettera c) o in mancanza nella persona di un socio presente.

11.3) Quando è previsto il voto segreto, il Presi-

dente dell'Assemblea nomina due scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede.

ARTICOLO 12: Deliberazioni dell'Assemblea

12.1) Ogni socio effettivo ordinario, presente personalmente, da remoto mediante mezzi di telecomunicazione o per delega, ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

12.2) Ove il socio partecipi da remoto mediante mezzi di telecomunicazione, è consentita l'espressione del voto, anche a scrutinio segreto, mediante apposita piattaforma digitale, il cui regolamento d'uso verrà inviato al socio unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

12.3) Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto, né possono rappresentare altri soci.

12.4) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, anche quando, per qualsiasi motivo, alcuni degli intervenuti si allontanano o si astengono dal voto.

12.5) Per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Codice Civile.

12.6) Le deliberazioni devono constare da verbale

trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o, quando sia redatto da Notaio, dal Presidente e dal Segretario "per conformità".

12.7) Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del Codice Civile.

ARTICOLO 13: Assemblea Elettorale

13.1. Le decisioni dei soci relative alle elezioni degli Organi sociali avvengono mediante consultazione scritta o elettronica. L'Assemblea elettorale si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Presidente e dal Segretario, il quale può anche non essere socio, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.

13.2. Il Presidente nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

- a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e predispone l'urna debitamente sigillata per l'elezione;
- b) dichiara pubblicamente aperta l'assemblea elettorale;
- c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;

d) sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti che non siano candidati;

e) dà inizio alle operazioni elettorali che possono svolgersi o con modalità cartacea o con modalità elettronica, secondo quanto previsto all'art. 12.2), in ogni caso purché venga rispettata la segretezza dello scrutinio.

13.3. Qualora l'elezione si protragga per più giorni, al termine della giornata elettorale, il Segretario provvede alla chiusura delle urne o del sistema elettronico e alla conservazione delle schede non votate. Le urne devono essere sigillate e sul sigillo devono essere apposte le firme del Presidente e del Segretario: il sistema elettronico di voto deve essere reso inutilizzabile e protetto.

13.4. Il Segretario dell'Assemblea redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale dell'Assemblea elettorale, annotandovi tutte le operazioni di apertura dell'Assemblea, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

13.5. Nel verbale devono essere individuati ed elencati, anche tramite specifici allegati, tutti i votanti, con distinzione di quelli che hanno votato personalmente, anche mediante mezzi di telecomunica-

zione e di quelli che sono ricorsi al voto per delega.

13.6. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il Presidente dichiara chiusa la votazione, e accertata la validità dell'Assemblea, procede, assistito dai due scrutatori, alle operazioni di scrutinio delle schede.

13.7. In caso di parità di voti, si considera eletto componente del Consiglio direttivo ovvero Delegato regionale o provinciale chi sia socio da maggior tempo; in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

CAPO II: Il Consiglio direttivo

ARTICOLO 14: Composizione del Consiglio

14.1) Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri, soci, in regola con il pagamento della quota associativa per i quali non sussistano conflitti di interesse e **che** non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Qualora, in pendenza di mandato, ciascuno dei suddetti requisiti venga meno in capo ad un consigliere, questi decade.

14.2) Il Consiglio Direttivo si insedia nella carica dalla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato eletto; il Consiglio Direttivo

uscente resta in carica fino al 31 dicembre dell'anno in cui è eletto il nuovo Consiglio. Alle adunanze del Consiglio Direttivo comprese tra la data di elezione del nuovo Consiglio ed il 31 dicembre possono partecipare i neo eletti consiglieri, senza diritto di voto. Il Presidente uscente (*Past President*) ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo tenute nel corso del primo anno successivo alla propria cessazione, senza diritto di voto.

14.3) Possono essere invitate a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, anche persone estranee all'Associazione.

14.4) I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni, prestano la loro attività gratuitamente e non sono rieleggibili per il mandato successivo.

14.5) Qualora, nel corso del mandato, si rendano vacanti posti di Consiglieri eletti, gli altri provvedono a sostituirli con i soci che, nella precedente elezione hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto; quelli così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio in carica.

14.6) L'intero Consiglio direttivo cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra

causa, la maggioranza dei suoi membri. In tal caso gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finché l'Assemblea dei soci convocata d'urgenza dai Consiglieri restanti o, in mancanza, dal Segretario, abbia ricostituito il Consiglio.

ARTICOLO 15: Convocazione del Consiglio

15.1) Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, da uno dei Vicepresidenti oppure, per mandato di uno di loro, dal Segretario mediante avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del Consiglio direttivo, ivi compreso il *Past President* per il periodo previsto all'art. 14.2, almeno dieci giorni prima dell'adunanza ovvero, nel caso in cui il convocante lo ritenga urgente, mediante fax, e-mail, telegramma o fonogramma almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono essere abbreviati previo accordo di tutti i componenti del Consiglio in carica.

15.2) Il Consiglio direttivo deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone

l'ordine del giorno, almeno tre suoi componenti.

15.3) L'avviso di convocazione può consentire che l'adunanza del Consiglio direttivo si svolga con contemporanea presenza dei Consiglieri in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. L'adunanza del Consiglio direttivo si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

ARTICOLO 16: Adunanze e deliberazioni del Consiglio

16.1) Le adunanze del Consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza, di persona o da remoto mediante mezzi di telecomunicazione, della maggioranza dei suoi componenti in carica; questi non possono farsi rappresentare.

16.2) Il Consiglio delibera, con votazione palese, a maggioranza di voti dei suoi Componenti presenti, anche quando, per qualsiasi motivo, alcuni di questi si allontanano o si astengono dal voto.

16.3) Alle adunanze consiliari assiste di diritto il Segretario che, di regola, ne redige il verbale.

16.4) Le deliberazioni devono constare da verbale

trascritto nell'apposito Libro del Consiglio direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

16.5) Le decisioni del Consiglio direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo. Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 17: Rappresentanza e poteri

17.1) La rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente, ed in caso di suo impedimento al o ai Vicepresidenti, disgiuntamente tra loro; il Presidente ha facoltà di proporre azioni e domande e di resistervi,

in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti e di stipulare transazioni e compromessi. I legali rappresentanti e i membri degli Organi dell'Associazione non possono svolgere attività imprenditoriale ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina.

17.2) Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei soci.

17.3) Il Consiglio direttivo può delegare poteri al Presidente, al o ai Vicepresidenti ed agli altri suoi componenti, individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituendo una Giunta Esecutiva o un Comitato di Presidenza di cui determina le norme di funzionamento.

17.4) Il Consiglio direttivo può altresì deliberare di conferire procure, per singoli atti e contratti, o per categorie di atti e contratti, anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

17.5) Il Consiglio direttivo delibera il conferimen-

to di procure ai rappresentanti delle Delegazioni Regionali.

ARTICOLO 18: Attribuzioni del Consiglio

18.1) Al Consiglio direttivo spettano le seguenti attribuzioni:

a) eleggere nel proprio seno il Presidente, al quale spetta: rappresentare l'Associazione, convocare e presiedere le Assemblee dei Soci e le adunanze consiliari, sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo Statuto;

b) eleggere nel proprio seno uno o più Vice presidenti, i quali coadiuvano il Presidente e, nell'ordine predeterminato o, in difetto, di anzianità di carica o, occorrendo, di età ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza e quelli delegati per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio a ciascuno di essi;

c) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario dell'Associazione - determinandone i poteri, l'eventuale compenso nell'ipotesi che tale ruolo sia ricoperto da un non socio, e la durata in carica, che non può superare quella dei membri del

Consiglio direttivo stesso - per coadiuvare la Presidenza, nelle operazioni di preparazione, convocazione, costituzione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee dei Soci e delle adunanze consiliari, curare la tenuta del Libro delle Assemblee, del Libro del Consiglio, dello Schedario dei soci, del Protocollo della corrispondenza, degli Atti dell'Associazione;

d) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Tesoriere dell'Associazione - determinandone i poteri, l'eventuale compenso nell'ipotesi che tale ruolo sia ricoperto da un non socio, e la durata in carica, che non può superare quella dei membri del Consiglio direttivo stesso - per coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate, di acquisto dei beni, opere, merci e servizi, di impiego e liquidazione dei pagamenti, di anticipazione e rimborso dei fondi spese, di formazione dei bilanci; curare la tenuta degli inventari, del libro giornale, delle note, fatture e degli altri documenti contabili inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari, economici e patrimoniali;

e) istituire il Comitato Scientifico (art. 19) ed eventuali Commissioni consultive e Gruppi di studio

fissandone le finalità e le modalità di funzionamento (art. 20);

f) organizzare territorialmente l'Associazione attraverso l'istituzione di Delegazioni regionali con il compito di rendere presente l'Associazione sul territorio e mantenere pertanto un rapporto più diretto ed immediato tra gli associati e l'Associazione (art. 21);

g) presentare all'assemblea dei soci il bilancio preventivo e quello consuntivo, ciascuno corredato da una relazione che illustri il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione;

h) decidere il luogo, i giorni e gli orari di svolgimento dell'Assemblea elettorale stabilendone le modalità di svolgimento;

i) assumere e dimettere dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico; nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi;

l) erogare programmi e borse di studio a soci laureati dottorandi e/o specializzandi nell'ambito delle linee di indirizzo e degli scopi perseguiti dall'Associazione;

m) predisporre i sistemi di verifica del tipo e del-

la qualità delle attività svolte anche secondo i processi previsti dalle norme di certificazione nazionali ed internazionali;

n) predisporre ed adottare uno o più regolamenti per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto;

o) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessaria ed utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne in tutto od in parte l'esecuzione.

18.2) Spetta al Consiglio direttivo curare che l'attività scientifica svolta dall'Associazione venga resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, così come i bilanci preventivi e consuntivi della stessa nonché gli eventuali incarichi retribuiti a soggetti terzi.

ARTICOLO 19: Comitato Scientifico

19.1) Il Comitato scientifico è composto da almeno tre e non oltre cinque membri, in conformità a quan-

to deliberato dal Consiglio direttivo anche contestualmente alla nomina dei componenti.

19.2) I componenti sono nominati dal Consiglio direttivo per la durata di quattro anni, e non possono essere rinominati, tra soggetti interni o esterni all'Associazione purché dotati di curriculum di alta qualificazione e pertinente. La nomina avviene per effetto di votazione a scrutinio segreto, sulla base di una lista composta da candidati proposti da almeno tre componenti del Consiglio direttivo. Ciascun votante esprime due preferenze, e i candidati risultano nominati secondo l'ordine dei voti conseguiti.

19.3) Il Comitato scientifico, al proprio interno, elegge il Coordinatore e nomina il Segretario. Il Coordinatore cura la convocazione in riunione ordinaria due volte all'anno, e a richiesta del Consiglio direttivo.

19.4) Il Comitato scientifico:

- effettua la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte, nonché della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
- relaziona annualmente al Consiglio direttivo;
- esprime linee di indirizzo e punti di interesse in

materia di linee guida e su tematiche emergenti in campo scientifico anche socio-sanitario;

- esprime pareri su quanto richiesto dal Consiglio direttivo tra cui, segnatamente, progetti di formazione e di aggiornamento;

- può avvalersi, in audizione su tematiche specifiche, dell'apporto di soci;

- può regolamentare la propria attività su quanto non disciplinato dal presente articolo.

ARTICOLO 20: Commissioni Consultive e Gruppi di studio

20.1) Il Consiglio direttivo, se e in quanto ne ravvisi la necessità, può nominare Commissioni consultive e Gruppi di studio, stabilendone le finalità.

ARTICOLO 21: Composizione e attribuzioni delle delegazioni regionali

21.1) L'Associazione è organizzata territorialmente con Delegazioni regionali nella persona di un socio, anche membro del consiglio direttivo, eletto a scrutinio segreto nel corso di un'Assemblea elettorale. Può essere eletto quale Delegato regionale o di provincia autonoma il socio per il quale non sussista conflitto di interessi e che non abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Qualora, in pendenza

del mandato, ciascuno dei due suddetti requisiti venga meno, il Delegato decade.

21.2) Ciascun Delegato assume la propria carica a far data 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato eletto e resta in carica per quattro anni, presta l'attività gratuitamente, non è rieleggibile e, in ogni caso, decade assieme al Consiglio direttivo che gli ha conferito la delega.

21.3) Se un Delegato viene a mancare, per decadenza, dimissioni o per altra causa, il Consiglio direttivo provvede a sostituirlo con il socio che, nella precedente elezione ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto; il Delegato così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo in carica.

21.4) Il Consiglio direttivo, ove e quando lo ritenga opportuno, può delegare alcune sue attribuzioni al Delegato regionale; con apposito regolamento può altresì stabilire le modalità operative ed organizzative a cui le delegazioni locali dovranno attenersi nello svolgere l'attività loro affidata.

PARTE TERZA: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22: Scioglimento ed estinzione

22.1) L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei Soci, convocata e costituita a

norma degli articoli 9 e 10.1), lettera c).

22.2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione:

a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del medesimo;

b) delibera sulla devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23: Avanzi di gestione

23.1) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, Statuto o Regolamento abbiano finalità analoghe o connesse a quelle dell'Associazione.

23.2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli

utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 24: Rinvio

24.1) Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di Legge in materia di associazioni non riconosciute e non aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali né fini di lucro o speculativi.